

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Maggio 2019

NORMATIVA

[DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 35](#) Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (GU n.101 del 02-05-2019)

[LEGGE 26 aprile 2019, n. 36](#) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. (GU n.102 del 03-05-2019)

[LEGGE 3 maggio 2019, n. 37](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (GU n.109 del 11-05-2019)

[AGID DETERMINAZIONE N.115 DEL 9 MAGGIO 2018](#) Adozione delle linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni

[INPS messaggio n.1987 del 23 Maggio 2019](#) Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione in via amministrativa già concessi alla data dell'evento sismico.

GIURISPRUDENZA

[Corte Costituzionale Sentenza 6 giugno 2019, n. 138](#) Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. l) e o), Cost. - le leggi della provincia autonoma di Bolzano (nn. 9/2017 e 1/2018) e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (n. 11/2017) che prevedono la trasformazione delle indennità dirigenziali in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico (questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti in sede di parificazione).

[TAR Lazio, sezione I, 31 maggio 2019, n. 6926](#) È illegittimo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 febbraio 2018, recante «Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi», nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice.

[Consiglio di Stato, sezione III, 22 maggio 2019, n. 3331](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) negli appalti di servizi e forniture, non è richiesto ex lege che sussista necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, sicché la relativa disciplina è rimessa alle disposizioni della lex specialis; 2) non può farsi luogo al soccorso istruttorio allorché esso confligga col principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione) di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando; 3) il cessionario del ramo d'azienda, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente; 4) l'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), attribuisce alla stazione appaltante il potere di apprezzare le condotte dell'operatore economico che possono integrare un «grave illecito professionale», tale da metterne in dubbio l'affidabilità o l'integrità, anche oltre le ipotesi - aventi carattere meramente esemplificativo - contemplate nel medesimo articolo, onde l'operatore economico è tenuto a dichiarare, senza alcun filtro, tutti i fatti potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni che le competono. L'operatore economico, quindi, non può limitarsi a rendere quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura, ma deve mettere al corrente l'Amministrazione di ogni addebito subito in pregresse vicende professionali (riforma TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 972/2018).

[TAR Lazio, sezione III-bis, 24 maggio 2019, n. 6370](#) Il potere di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine di

cui all'art. 6, comma 1, della l. 15 luglio 2002, n. 145 («Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»), riveste natura pubblicistica ed è caratterizzato da amplissima discrezionalità, onde il relativo atto di esercizio non necessita di una specifica motivazione (fattispecie riguardante la revoca del presidente dell'Agenzia spaziale italiana).

[TAR Lazio, Sez. III quater, 21/5/2019 n. 6259](#) Lo scorrimento di graduatorie preesistenti e ancora valide non si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali. Il principio della preferenza dello scorrimento di graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto alla indizione di pubblici concorsi trova applicazione per le sole procedure di reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla PA e non per altre tipologie di affidamento di funzioni od incarichi.

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)